



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dal decreto legge 6.12.2011 n.201;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

**Visto** il D.P. n° 52187 del 28.7.2004, con cui è stata rilasciata al laboratorio "4emme" SpA di Bolzano, l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni;

Visti i successivi rinnovi e da ultimo il D.P. n. 308 del 26.9.2015 con efficacia fino alla data del 25.9.2020

**Vista** la richiesta di estensione dell'autorizzazione alla certificazione delle prove facoltative di carico su pali, ai sensi della Circolare n. 7617/2010, presentata dal predetto laboratorio in data 31.3.2017;

**D E C R E T A**

Art.1 – l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione, rilasciata al laboratorio "4emme" SpA – Via L. Zuegg, 20 – 39100 BOLZANO, con Decreto n° 308 del 26.9.2015 valido fino al 25.9.2020, è estesa alle prove facoltative di carico su pali;

Art.2 – L'attività di esecuzione e certificazione delle prove di cui sopra è soggetta alle medesime condizioni di cui al Decreto n° 308 del 26.9.2015, compreso il periodo di validità.

Art.3 – Il rinnovo dell'autorizzazione alle prove facoltative predette potrà essere richiesto, ove permangano le condizioni, contestualmente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione principale.

IL PRESIDENTE  
Massimo SESSA